



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

06/09/2012

U-nd/4154/2012



U-MC/12

Circ. n. **123** XVIII Sess.

RICEVUTO

11 SET. 2012

RISP. 120079

Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri  
Loro Sedi

Oggetto: Legge 7 agosto 2012 n.134 – conversione in legge del Decreto-sviluppo – importanti novità in tema di corrispettivi per gli appalti pubblici, attività edilizie e responsabilità del dipendente pubblico – adempimenti dei Consigli degli Ordini provinciali

---

Con la presente si comunica che nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012 n.187, s.o. n.171/L, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012 n.134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), il cd Decreto-sviluppo.

Data la lunghezza del provvedimento normativo – composto da 70 articoli e due Allegati – in questa sede si analizzeranno schematicamente soltanto le previsioni di maggiore interesse, rinviando per il resto al testo di legge, rinvenibile sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.

Si preannuncia comunque sin d'ora che in esso sono contenute numerose novità di rilievo e, in particolare, due norme importantissime per i professionisti e gli Ordini professionali.

La prima, accogliendo finalmente le pressanti istanze da tempo avanzate dagli organismi rappresentativi della Categoria, concerne, come noto, l'introduzione - dopo l'abolizione delle tariffe professionali ad opera della legge n.27/2012 (su cui v. la circolare CNI 10/04/2012 n.52) - di parametri per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Su tale aspetto il CNI, d'intesa con il Consiglio Nazionale Architetti, ha già preso contatto con il Ministero Vigilante, avanzando delle osservazioni e delle proposte che possano essere da guida per il provvedimento che sarà adottato dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

La seconda, nel prevedere misure di semplificazione e tutela dell'iniziativa economica privata in ambito edilizio, impone un nuovo obbligo procedurale a tutte le pubbliche amministrazioni, in funzione di trasparenza, in tema di responsabile del procedimento, con conseguenze di tipo disciplinare in caso di inottemperanza.

Tale obbligo riguarda quindi anche i Consigli degli Ordini.

Le varie novità saranno, per chiarezza di esposizione, analizzate separatamente, seguendo l'articolato del decreto.

### **I CORRISPETTIVI NEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA**

L'art.9, primo comma, del DL 24 gennaio 2012 n.1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n.27, ha stabilito - come noto - che "Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico".

Il comma 5 della medesima disposizione ha poi previsto l'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, pertanto, (comma 3) continuavano ad applicarsi "limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali" e comunque "non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto".

Per effetto delle citate disposizioni era dunque venuta a cadere ogni possibilità di fare riferimento alle vecchie tariffe, con conseguenti problemi applicativi e la nascita di una situazione di incertezza in capo agli operatori del settore.

Soprattutto nel campo degli appalti pubblici, il venir meno del riferimento alla legge tariffaria, quando il committente è un ente pubblico, ha determinato un vuoto normativo, mettendo in difficoltà le stazioni appaltanti.

Un primo chiarimento – peraltro non risolutivo - si è avuto con la Deliberazione n.49 del 3 maggio 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (“Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n.27”), su cui v. la circolare CNI 28 maggio 2012 n.66.

Adesso, in sede di conversione del Decreto-sviluppo, all’art.5 (“*Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”), è stato finalmente accolto il principio che per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria **saranno individuati dei parametri ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento degli incarichi.**

L.7/8/2012  
w134

Non solo. Fino all’emanazione del decreto che conterrà questi parametri è espressamente detto che **le vecchie tariffe professionali** e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n.1/2012 **possono continuare a essere utilizzate**, nel particolare settore degli appalti pubblici, **ai soli fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali.**

Riepilogando :

- 1) Ci sarà **un decreto** emanato dal Ministero della Giustizia, in concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per definire **i parametri** con i quali saranno individuati *i corrispettivi da porre a base di gara* **nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici** dei

servizi relativi all'architettura e all'ingegneria e, inoltre, per definire le *classificazioni delle prestazioni professionali* relative agli anzidetti servizi ;

II) Tali parametri **non** potranno essere tali da determinare un importo a base di gara **superiore** a quello che sarebbe risultato applicando le vecchie tariffe professionali ;

III) **Nelle more** dell'emanazione del decreto **si potranno continuare ad applicare le vecchie tariffe professionali** e le relative classificazioni prestazionali, ma **limitatamente alla determinazione del corrispettivo da porre a base di gara negli affidamenti professionali negli appalti pubblici e limitatamente all'individuazione delle prestazioni professionali.**

E' importante sottolineare che *i parametri contenuti nel recente Regolamento ministeriale 20 luglio 2012 n.140* (su cui v. la circolare CNI 28/08/2012 n.119) **sono una cosa diversa dai parametri in discorso**, avendo i primi soltanto applicazione giudiziale, per dare al giudice degli strumenti per liquidare la parcella al professionista.

In parametri di cui all'art.5 del Decreto-sviluppo, invece, **saranno contenuti in un diverso provvedimento regolamentare**, da emanarsi - come detto - di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La possibilità - sia pure limitata temporalmente - di continuare ad applicare le vecchie tariffe nel peculiare settore degli appalti pubblici, per la determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a base di gara, viene incontro, seppure in ritardo, alle aspettative delle stazioni appaltanti e dei professionisti e costituisce un risultato che premia le iniziative politiche della Categoria.

Ricordiamo, per terminare sul punto, che in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012 sono abrogate le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi della libera concorrenza (v. la circolare CNI 12/01/2012 n.5).

Data l'importanza della previsione in parola, si ritiene comunque opportuno riportarla qui interamente.